



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 29 DEL 30/11/2021

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO RELATIVO ALLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 3 E 4, DEL D.LGS 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di novembre alle ore diciassette e minuti zero si è riunito in sessione ordinaria in Varallo, presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Corso Roma n. 35, disposto dal Vice Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Carelli Roberto con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Carla Prina Cerai .

Sono presenti i Signori:

1.	BAINGIU ANNA	No	20.	NUNZIATA FRANCESCO	Si
2.	BARBAGLIA MICHELE	No	21.	PATROSSO MARIA CRISTINA	Si
3.	DAFFARA ALBERTO	Si	22.	UFFREDI MORENO	Si
4.	BERTOLINI VITTORIO	Si	23.	RIOLO RENATO	Si
5.	BORZONE MERCEDES MARIA EUGENIA	Si	24.	CHIARA LUCA	Si
6.	BOSCO NICOLE	Si	25.	DEBERNARDI LUCA	Si
7.	CARELLI ROBERTO	Si	26.	ROTTA ALEX	Si
8.	COTTURA ENRICO	No	27.		
9.	FARINA CESARE	Si	28.		
10.	FERRO LUCIANO	No	29.		
11.	FIORONE WALTER	Si	30.		
12.	FORNARELLI ELISA	Si	31.		
13.	GAGLIARDINI GIACOMO	Si	32.		
14.	GALLI ATTILIO	No	33.		
15.	GILARDI ANDREA	No	34.		
16.	LANZONI PAOLA	No	35.		
17.	MADERNA MAURIZIO	No	36.		
18.	MARONE GIULIANA	Si	37.		
19.	MORETTI MARINA	No			

PRESENTI N°. 17 ASSENTI N°. 9
Sono presenti gli Assessori Ferla Attilio e Poletti Luca

IL CONSIGLIO

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni; il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;
- quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:
 - la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
 - gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
 - è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
 - gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

PREMESSO CHE:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;
- inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:
 1. che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
 2. che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 3. in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 4. qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
 5. infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

PREMESSO CHE:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"**;

- l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 10/10/2017 con deliberazione n. 25;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione** del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2018 è stato approvato dal consiglio in data 20/12/2018 con deliberazione n. 51;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2019 è stato approvato dal consiglio in data 19/12/2019 con deliberazione n. 34;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2020 è stato approvato dal consiglio in data 22/12/2020 con deliberazione n. 23;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 30.12.2018 N.145 che all'art.1 commi seguenti prevede alcune modifiche al TUSPP e precisamente:

“721. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: « controllate ».

722. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: « , dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ».

723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».

724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 »”

RICHIAMATI infine gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche adottati dal Mef – Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti dove sono fornite alle amministrazioni interessate i nuovi indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP e sono proposte le modalità per la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;

DATO ATTO, quindi, che dopo la revisione del 2017, 2018, 2019 e 2020, l'Unione risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie da inserire nella razionalizzazione periodica al 31.12.2020 poiché occorre escludere dal procedimento la Società GAL Terre del Sesia scrl a mente delle norme sopra citate:

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	SITUAZIONE ATTUALE
MONTEROSA 2000 s.p.a.	1996	37,8001	Gestione impianti di sci	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Atl Biella Valsesia Vercelli s.c. a r.l.	2020	1,94	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Atap s.p.a.	1986	0,774	Trasporto pubblico locale	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
A.S.M. Vercelli S.p.A.	2016	0,002	Energia ciclo integrale della acque e servizi ambientali	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Nordind s.p.a. in Fallimento	1994	1,40	Realizzazione e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di attività economiche e produttive	E' IN ATTO LA PROCEDURA DI FALLIMENTO avviata dal Tribunale di Vercelli con sentenza n. 1/2017 pubblicata il 13/01/2017.

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 75/2016 e ss.mm.ii, l'ufficio Segreteria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2021** allegato alla presente (Allegato 1) che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, l'ufficio segreteria ha predisposto, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, la relazione annuale (**Allegato 1**) contenente le informazioni organizzative-strutturali e contabili delle società partecipate alla data del 31.12.2020;

DATO ATTO, altresì, che il Piano è completato dalla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento riferito al 2020, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, dove sono stati evidenziati i risultati conseguiti e che va trasmessa alla struttura di monitoraggio e controllo del Dipartimento del Tesoro oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti (**Allegato 2**);

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Segretario e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti in forma palese

DELIBERA

1. **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di approvare** il Piano di razionalizzazione 2021 delle società partecipate, documento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale Allegato 1);
3. **Di dare atto** che suddetto Piano è completato dalla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento riferito al 2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale Allegato 2);
4. **Di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. **Di disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata a tutte le società partecipate dall'Unione ed alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

6. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore connessa incombenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Carla Prina Cerai

IL VICE PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Carelli Roberto